

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 105

A.S. n. 3010: "Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca".

Giugno 2004

INDICE

Articolo 1 (Denominazioni di vendita nazionali).....pag.	1
Articolo 2 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero caseario).....pag.	1
Articolo 3 (Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoriusci- ta transitoria dall'obiettivo 1)	3

Articolo 1

(Denominazioni di vendita nazionali)

L'articolo in esame disciplina le denominazioni di vendita del latte fresco e della passata di pomodoro. In particolare, viene stabilito quale latte può assumere sull'etichetta le denominazioni di "latte fresco pastorizzato" e "latte fresco pastorizzato di alta qualità" e quale, invece, assume la denominazione di "latte" con l'aggiunta della indicazione del trattamento autorizzato. Inoltre, viene stabilito che con il termine di passata di pomodoro si identifica solo il prodotto ottenuto esclusivamente dalla spremitura diretta del pomodoro fresco.

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere definitorio e non reca oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario)

Il comma 2 dell'articolo in esame, in materia di quote latte, prevede la possibilità di modificare i limiti percentuali al trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, in caso di riduzione del bacino regionale fino al 70 per cento del quantitativo effettivamente prodotto. È demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su proposta delle singole regioni interessate, la modifica di tali limiti percentuali.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, atteso che un bilanciamento tra produzione eccedentaria e produzione deficitaria dovrebbe permettere una compensazione tra le quote latte ed, eventualmente, una riduzione della multa che lo Stato è tenuto a pagare nei confronti dell'Unione Europea per il superamento del quantitativo globale assegnato.

Al comma 3 viene stabilito che il prelievo versato in eccesso dai produttori in regola con i versamenti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sia restituito ai produttori medesimi. Inoltre, se al termine di tale rimborso, la somma dei prelievi da eseguire è superiore al prelievo dovuto all'Unione Europea aumentato del 5%, l'AGEA procede a non imputare ai produttori non in regola con i versamenti mensili i prelievi in eccesso, seguendo i criteri di priorità dettati dai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto-legge summenzionato.

La relazione tecnica fa presente che le norme hanno carattere ordinamentale e non recano oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, premesso che le disposizioni non sembrano suscettibili di causare effetti onerosi diretti per il bilancio dello Stato, non sono da escludere possibili effetti onerosi indiretti sulla finanza pubblica in seguito all'insorgere di situazioni di contenzioso derivanti dall'eventuale incapacienza dell'importo dei prelievi versati in eccesso da restituire ai produttori della quota di prelievo non dovuta. Va rammentato, infatti, che in passato sono state effettuate anticipazioni di tesoreria che successivamente sono state assunte a carico del bilancio dello Stato mediante l'adozione di provvedimenti legislativi¹.

¹ Cfr. Corte dei conti, Sezione del controllo per gli affari comunitari e internazionali, Relazione speciale 3/2002, *Il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari*, novembre 2002.

Articolo 3

(Misure speciali a favore delle regioni in regime di fuoruscita transitoria dall'obiettivo 1)

Il comma 1 prevede misure urgenti a favore della regione Molise, che per effetto della decisione n. 1999/502/CE della Commissione del 1° luglio 1999, è in regime di fuoruscita dall'obiettivo 1 dei Fondi strutturali relativi alla programmazione 2000-2006. Nei confronti della regione Molise, per gli interventi riguardanti la flotta di pesca, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. La misura è finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali e dirette alla ristrutturazione delle imbarcazioni.

Il comma 2 stabilisce che entro due mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministro delle politiche agricole e forestali d'intesa con la regione Molise fissa le modalità di attuazione del comma 1.

Il comma 3 individua le risorse per far fronte all'attuazione del comma 1 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali².

Il comma 4 ridetermina l'autorizzazione di spesa dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, a decorrere dall'anno 2004 in € 100.000 per l'attuazione dell'articolo 2 e in € 2.326.000 per l'attuazione dell'articolo 3 del citato decreto n. 226.

²Il capitolo interessato è il 1482, denominato: "Spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca", il cui stanziamento in conto competenza 2004 ammonta a € 3.926.000.

La relazione tecnica, nel ribadire quanto già indicato nella norma circa la misura dell'onere finanziario e la relativa copertura, non aggiunge nessun ulteriore elemento di valutazione.

Al riguardo, pur trattandosi di un tetto di spesa, sarebbe opportuno che il Governo fornisse i dati relativi all'entità ed al profilo temporale degli oneri connessi alle misure che si intende contribuire a finanziare.

Inoltre, occorre valutare se la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sia coerente con il complesso degli interventi finanziati dal decreto legislativo in parola e la stessa non sia gravata da eventuali impegni contabili già assunti nel corso dell'attuale esercizio finanziario.

Inoltre, si osserva che l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, prevede un onere finanziario di circa € 3.561.000 per l'attuazione dell'articolo 2 del medesimo decreto e un onere finanziario di circa € 364.000 per l'attuazione dell'articolo 3, mentre il presente provvedimento ridetermina l'autorizzazione di spesa in € 100.000 e € 2.326.000 rispettivamente per l'articolo 2 e l'articolo 3 di tale decreto. Occorre pertanto che il Governo chiarisca in base a quali elementi si è operata una rideterminazione degli stanziamenti relativi all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226. In particolare, occorrerebbe precisare se le risorse residue siano sufficienti per le finalità connesse all'attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, essendo la relativa autorizzazione di spesa passata da € 3.561.000 a € 100.000.